

REGOLAMENTO PER LE DEROGHE SULLA VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO

APPROVATO IN COLLEGIO DOCENTI IN DATA 23-06-2026; APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO IN DATA 29-06-2026

Criteri validità per l'anno scolastico

Come stabilito dal Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n.59 e riconfermato con la circolare M.I.U.R n. 20 del 04.03.2011 art.14 ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi della Scuola Secondaria di Primo grado è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

L'art. 5, comma 1 del Dlgs 62/2017 prevede quanto segue affinché l'anno scolastico sia valido.

Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado

1. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.

3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.

Spetta, dunque al Collegio Docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza. Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati (C.M. n. 20 del 4/3/2011).

Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

LIMITE MINIMO DELLE ORE DI PRESENZA

Scuola	N° ore settimanali	Monte ore annuale	Numero minimo di presenze 75% in ore	Numero massimo di assenze 25% in ore
Scuola Secondaria di 1° Grado	30	990	743	247

Scuola Secondaria: tempo scuola 30 ore

Il monte ore annuale per TUTTI gli alunni è di 990 ore (30 ore settimanali moltiplicate per 33 settimane di scuola).

Il minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità dell'anno scolastico è pari a $\frac{3}{4}$ del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio e ammonta a 743 ore. Al di sotto di tale limite l'alunno non può essere ammesso alla classe successiva. Il limite massimo di assenze, come riportato in tabella, è pari ad $\frac{1}{4}$ del monte ore annuale, cioè 247 ore. I Docenti coordinatori effettuano un riscontro della presenza degli alunni per la successiva rendicontazione delle assenze: il docente coordinatore di classe verifica periodicamente il numero delle ore di assenza di ogni alunno in modo da poter fornire un'informazione preventiva alle famiglie quando la quantità oraria di assenze accumulate rappresenta un rischio per la validità dell'anno scolastico.

CALCOLO DELLA PERCENTUALE DI ASSENZE

Art. 1

Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, sono annotate dai docenti sul registro di classe, caricate sul registro elettronico e sono sommate a fine anno.

Il numero di ore totale di assenza dello studente nell'anno scolastico è rapportato all'orario complessivo annuale previsto dallo specifico piano di studi, tenendo conto delle attività oggetto di formale valutazione, intermedia e finale, da parte dei Consigli di Classe. L'esito del raffronto deve collocarsi nel limite del 25%. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.

Art. 2

Solo per gli alunni neo arrivati in Italia, assenze ed orario complessivo devono essere computati dal giorno di inizio frequenza. Per gli alunni trasferiti in corso d'anno da altri istituti scolastici italiani, si procederà a sommare le assenze comunicate da questi

Art. 3

Le ore di attività didattica extrascolastica quali uscite didattiche, visite d'istruzione, progetti sono regolarmente riportate sul registro di classe, con relativa annotazione degli assenti a cura del docente.

Art. 4

Per gli alunni che in ospedale o luoghi di cura, seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola, tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola (art.11 DPR n. 122 /2009), così come le eventuali assenze.

TIPOLOGIE DI ASSENZE IN DEROGA

Il Collegio, così come indicato dalla Circolare, ritiene che rientrino fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste, le assenze dovute a:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati (gravi patologie; ricoveri ospedalieri, terapie salvavita; terapie e visite specialistiche; cure programmate; frequenti cure mediche; terapie riabilitative; malattie croniche; frequenza saltuaria dovuta all'handicap);
- assenze per malattie contagiose, con allontanamento dalla comunità scolastica sancito dai servizi di medicina di comunità, assenze dovute a quarantena (preventiva o per accertato caso di Covid) disposta da ASL e/o PLS (Pediatri di Libera Scelta)/MMG (Medico di Medicina Generale);
- donazioni di sangue;
- assenze per partecipazione a percorsi di formazione artistici e musicali di comprovata rilevanza (AFAM e simili);
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- assenze per uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste e certificate dall'Associazione Sportiva di appartenenza riconosciuta dal C.O.N.I.;
- partecipazione a manifestazioni sportive/culturali: attività agonistiche di rilievo provinciale, regionale, nazionale o internazionale o impegni istituzionali (anche non riconosciute dal C.O.N.I. quali, a mero titolo esemplificativo Yoga, Pilates, Shiatsu, Krav-Maga, Soft Air);
- gravi motivi di famiglia: lutto, gravi situazioni di disagio familiare o personale certificate ed a conoscenza del Consiglio di Classe;
- esigenze familiari: provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza, causa di forza maggior, assenze per ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale;
- assenze giustificate per gravi motivi di famiglia o dovute a viaggi nei Paesi di origine per motivi di famiglia;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).;
- assenze di alunni migranti e itineranti.

E' compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal Collegio dei docenti, impediscano il passaggio alla classe successiva o l'ammissione agli esami conclusivi del 1° ciclo, in quanto gli insegnanti non sono in possesso di elementi sufficienti per la valutazione .